





## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” e in particolare, l’articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell’INAIL il prof. Massimo De Felice;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017, in favore dei medici radiologi;

**VISTO** l’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che “*con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero*”;

**VISTA** la determina del Presidente dell’INAIL n. 253 del 29 maggio 2018, recante: “*Rivalutazione dal 1° luglio 2018 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi, e tecnici sanitari di radiologia autonomi*”, la relazione del Direttore Generale dell’INAIL del 22 maggio 2018, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL del 9 maggio 2018, allegate alla richiamata determina presidenziale, concernenti la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi, in considerazione della variazione, registrata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017, pari a 1,10%;

**VISTA** la nota n. 153562 del 15 giugno 2018 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull’ulteriore corso dei successivi adempimenti;

**VISTA** la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 5 luglio 2018 nella quale è stato acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione del presente provvedimento;



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in € 60.717,90 con effetto dal 1 luglio 2018.

**Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma,

19 LUG 2018

  
Luigi Di Maio

f

5